Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 26 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 30 maggio 1975, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nibhon Wilairat il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Thailandia a Roma.

(4685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. **254.**

Termine e modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza entro il 14 luglio 1975 sono stabiliti al 15 luglio 1975. Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione del certificato di cui alla lettera *d)* del quarto comma dell'art. 1 del detto decreto.

Art. 2.

Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente ufficio delle imposte.

Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

I comuni e gli uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 86

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. **255**.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 30 giugno 1975 con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1975. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975

LEONE

MORO — REALE — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **256**.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 64.715.000, un'area di mq 31286, situata nel comune di Napoli, delimitata a sud dal viale della Mostra, ad est dalla via Domiziana e ad ovest dal vico Starza I Ramo, distinta nel nuovo catasto terreni del comune di Napoli alla partita n. 1 « Aree di enti urbani e promiscui », sezione Chiaia, foglio 21, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da destinare alla scuola napoletana di equitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **257**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Orto, in Castellammare di Stabia.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Castellammare di Stabia 15 marzo 1974, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 18 giugno e del 14 ottobre 1974, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Orto, in Castellammare di Stabia (Napoli), nella chiesa di S. Maria delle Grazie, in Gragnano (Napoli), con il mutato titolo di « S. Maria dell'Orto in Madonna delle Grazie » ed alla incorporazione del relativo territorio nelle limitrofe parrocchie di S. Vincenzo e di S. Maria Assunta e S. Catello.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 42

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani, in Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Adani di Gorizia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani di Gorizia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

tariffa 98 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

tariffa 99 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969).

Roma, addì 10 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4585)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 476 del 25 novembre 1974, con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Brescia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante sig. Mario Pasinetti, impedito per gravi motivi di salute, con il sig. Vincenzo Forino;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Forino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Mario Pasinetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5103)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali 20 ottobre 1970 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 marzo 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, terzo comma, 19, punti 8 e 11, 32, quarto comma, 48, lettera *p*) ed *u*), 57, lettere *a*), *b*) e *c*), 61, secondo comma e 62,

secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

Art. 2, comma terzo — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 19, punto 8. — 8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

Art. 19, punto 11. — 11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

Art. 32, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento ed il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48, lettera *p*). — *p*) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti finanziati e perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

Art. 48, lettera *u*). — *u*) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

Art. 57, lettera *a*). — *a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

Art. 57, lettera *b*). — *b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

Art. 57, lettera *c*). — *c*) acquisto di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

Art. 61, comma secondo. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 62, comma secondo. — In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Riunificazione degli uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari » di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari » di Firenze;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari » di Firenze sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Successioni e atti giudiziari ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « Successioni e atti giudiziari » di Firenze è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1975
Registro n. 55 *Finanze, foglio n.* 103

(5260)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società O.D.A. (Organismo dettaglianti abbigliamento) S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.D.A. (Organismo dettaglianti abbigliamento) S.p.a., in Milano, con effetto dal 1° aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.D.A. (Organismo dettaglianti abbigliamento) S.p.a., in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Inclusione delle segreterie comunali di Sessa Aurunca e di Cellole rispettivamente tra le sedi della classe seconda e terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica di un segretario;

Rilevato che il comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, di 28.129 abitanti, è compreso tra i comuni della classe seconda;

Vista la legge della regione Campania n. 7 in data 21 febbraio 1973, pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione n. 18 del 27 febbraio 1973, con la quale la frazione di Cellole è distaccata dal comune di Sessa Aurunca e costituita in comune autonomo;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale, la popolazione residente secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento è nei citati comuni la seguente:

Sessa Aurunca n. 23.532 abitanti;
Cellole n. 4.597 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che il comune di Sessa Aurunca deve essere incluso nell'elenco dei comuni della classe seconda, mentre quello di Cellole tra i comuni della classe terza;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, numero 604, nonchè l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Sessa Aurunca è incluso nell'elenco dei comuni della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di 2ª classe.

Il comune di Cellole è incluso tra i comuni della classe terza e ad esso è assegnato un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1967, con il quale il gr. uff. Carlo Pini fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Angelo Mancusi è nominato per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, in sostituzione del gr. uff. Carlo Pini.

Art. 3.

Il prefetto di Livorno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5357)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974 e 8 ottobre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974, 8 ottobre 1974 e 4 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo EGAM), con effetto dal 15 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1974 e 6 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per lo stabilimento di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo EGAM), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5221)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974, 8 ottobre 1974, 4 giugno 1975 e 5 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa Montecatmi Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre, 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973 e 9 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5214)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex Manifattura italiana lane affini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1975 e 3 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5219)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;
Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 9 giugno 1975 e 10 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5215)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;
Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975 e 11 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5216)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;
Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975 e 12 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5217)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Plinthos, con sede in Genova, con effetto dal 2 ottobre 1972;
Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975, 12 giugno 1975 e 13 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Plinthos, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5218)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio umbro, stabilimenti di Marsciano e S. Venanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Etruria, con sede in Marsciano, stabilimenti di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni), con effetto dal 14 dicembre 1973;
Considerato che in data 17 giugno 1974 alla S.p.a Etruria è subentrata, nella gestione dei predetti stabilimenti, la S.r.l. Calzaturificio umbro, con sede in Marsciano, la quale ha proseguito nell'attuazione delle operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni) della S.r.l. Calzaturificio umbro, con sede in Marsciano (già S.p.a. Etruria), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio umbro, stabilimenti di Marsciano e S. Venanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Etruria, con sede in Marsciano, stabilimenti di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni), con effetto dal 14 dicembre 1973;
Considerato che in data 17 giugno 1974 alla S.p.a Etruria è subentrata, nella gestione dei predetti stabilimenti, la S.r.l. Calzaturificio umbro, con sede in Marsciano, la quale ha proseguito nell'attuazione delle operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al citato decreto interministeriale;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Marsciano (Perugia) e S. Venanzo (Terni) della S.r.l. Calzaturificio umbro, con sede in Marsciano (già S.p.a. Etruria), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10508 in data 13 maggio 1975 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di 8 punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968. 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974 e 12 aprile 1975, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia-Giulia compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 121,92
Addetti alla pulizia	» 115,40

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L. 104,8
Addetti alla pulizia	» 98,40

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5223)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1972 con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione di detto organo;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dalla data del presente decreto è così composto:

Presidente:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (ex coeff. 1040).

Sindaci effettivi:

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Frassineti dott. Cesare, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Ruggiero dott. Felice, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Biffi dott. Renato, dirigente superiore, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci supplenti:

Diamare dott. Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Leonardi dott. Attilio, dirigente superiore, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(5224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 giugno 1975:

Paulone Guido, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Zevio, stesso distretto;

Bidello Fulvio, notaio residente nel comune di Davoli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona;

Marino Maurizio, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona;

Suitner Giancarlo, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine;

Gisonna Leucio, notaio residente nel comune di San Giovanni in Fiore, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza.

(5227)

Con decreto ministeriale 18 giugno 1975:

Parlati Vincenzo, notaio residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Latina;

Lena Mario, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Formia, distretto notarile di Latina;

Di Martino Enrico, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Frosinone.

(5228)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di eta, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Nalin Antonio, residente in Padova, dall'11 agosto 1975;

Barziza Angelo, residente in Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, dal 13 agosto 1975;

Frondoni Antonio, residente in Parma, dal 22 agosto 1975;

Giacalone Giovanni, residente in Partinico, distretto notarile di Palermo, dal 28 agosto 1975.

(5229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Pia Chiarolanza, nata a Napoli il 3 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 16 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4880)

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica

Il sig. Cosma Vespa, nato a Roma il 20 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica, conseguito presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma il 4 ottobre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(4879)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 840-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Edelsteine Zürich A.G., in Milano, via Appiani n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 840-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4761)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 232-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gianese Giunio in Milano, via Lentasio n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 232-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4766)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 125-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Camagni Momolo, in Milano, via Laghetto n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 125-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4767)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 27 marzo 1975, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Montella Antonio, vigile urbano, il 22 gennaio 1973 in Villaricca (Napoli). — Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, tentava di fermare l'auto di tre malviventi, finchè, ferito ad una spalla, era costretto a desistere dalla sua coraggiosa azione.

Ottonelli Elio, maresciallo della guardia di finanza, Giubila Giuseppe, carabiniere, Cazzuli Mario e Ottonelli Aldo, il 15 luglio 1973 in Molare (Alessandria). — Unitamente ad altri volenterosi, si calava nelle acque vorticose di un torrente in piena e, reggendosi ad una fune, riusciva a raggiungere e trarre in salvo due giovani rimasti isolati su un terrapieno.

Lazzari Pietro, Bozzato Bruno e Alberti Altino, il 14 agosto 1973 in Venezia. — Generosamente si slanciava, vestito, in un canale, riuscendo a trarre in salvo, con l'aiuto di due animosi, una donna in procinto di annegare.

Vianello Luciano, il 31 agosto 1973 in Venezia. — Si tuffava, vestito, in un canale, riuscendo a trarre in salvo, in successivi interventi, un bambino ed una donna.

D'Orsi Salvatore, tenente dei vigili urbani e Zarbo Carlo, vigile urbano, il 30 ottobre 1973 in Palma di Montechiaro (Agrigento). — Affrontava coraggiosamente due malviventi che avevano ingaggiato un conflitto a fuoco, riuscendo, con l'aiuto di altro volenteroso, a disarmarne uno e a trattenerlo fino all'arrivo dei tutori della legge.

Azzali Franco, il 22 febbraio 1974 in Roma. — Minacciato con le armi, era costretto a desistere dal tentativo di bloccare tre malfattori. Collaborava successivamente, con le forze dell'ordine, nell'opera di ricerca dei delinquenti, riuscendo a farne arrestare uno.

Marseglia Guido e Marseglia Mario, il 9 aprile 1974 in Napoli. — Benchè ferito, bloccava, unitamente ad altro generoso, e consegnava alle forze dell'ordine un malvivente armato che aveva, con altri complici, perpetrato poco prima una rapina.

Murgia Giulio, appuntato dei carabinieri e Puddu Ottavio, appuntato dei carabinieri, il 26 maggio 1974 in Senorbì (Cagliari). — Coraggiosamente si introduceva in un locale in fiamme e trascinava all'esterno, unitamente ad un commilitone, un contenitore di gas lambito dal fuoco e già surriscaldato.

Montisci Umberto, brigadiere dei carabinieri, il 26 maggio 1974 in Senorbì (Cagliari). — Collaborava attivamente con il proprio comandante per rendere innocua una bombola di gas già lambita dal fuoco, scongiurando così possibili più gravi conseguenze.

Visaggi Gioacchino, maresciallo dei carabinieri, Di Pace Antonio, appuntato dei carabinieri e Costagliola Giuseppe, carabiniere, l'8 luglio 1974 in Taranto. — Si prodigava, unitamente ad altri militari dell'Arma, nell'opera di ricerca di tre bagnanti, sorpresi, a bordo di un canotto, in alto mare da un improvviso fortunale riuscendo, nonostante il mare agitato, a raggiungere e trarre in salvo i malcapitati.

Bortolussi Gianfranco, il 27 agosto 1974 in Lignano Sabbiadoro (Udine). — Senza indugio, pur essendo poco esperto del nuoto, si tuffava in mare, riuscendo a trarre in salvo due persone in procinto di annegare.

(4743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 23 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	626,80	626,80	626,70	626,80	626,50	626,70	626,75	626,80	626,80	626,80
Dollaro canadese	610,10	610,10	610,20	610,10	610,64	610,15	610 —	610,10	610,10	610,10
Franco svizzero	251,27	251,27	251,41	251,27	251,40	251,25	251,30	251,27	251,27	251,25
Corona danese	115,22	115,22	115,35	115,22	115,29	115,20	115,18	115,22	115,22	115,20
Corona norvegese	127,79	127,79	128,10	127,79	128,07	127,80	127,80	127,79	127,79	127,80
Corona svedese	159,89	159,89	160,20	159,89	160,03	159,90	160 —	159,89	159,89	159,90
Fiorino olandese	259,39	259,39	259,50	259,39	259,72	259,40	259,25	259,39	259,39	259,40
Franco belga	17,924	17,924	17,95	17,924	17,94	17,90	17,9325	17,924	17,924	17,90
Franco francese	156,88	156,88	157 —	156,88	156,46	156,85	156,94	156,88	156,88	156,87
Lira sterlina	1424 —	1424 —	1423,50	1424 —	1424,16	1424 —	1423,90	1424 —	1424 —	1424 —
Marco germanico	267,535	267,535	267,60	267,535	267,75	267,75	267,56	267,535	267,535	267,53
Scellino austriaco	37,81	37,81	37,89	37,81	37,87	37,80	37,82	37,81	37,81	37,80
Escudo portoghese	25,85	25,85	25,85	25,85	25,75	25,80	25,84	25,85	25,85	25,85
Peseta spagnola	11,231	12,231	11,2350	11,231	11,20	11,22	11,2325	11,231	11,231	11,23
Yen giapponese	2,1295	2,1295	2,14	2,1295	2,12	2,11	2,1260	2,1295	2,1295	2,19

Media dei titoli del 23 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,275
» 5 % (Città di Trieste)	92,875
» 5 % (Beni esteri)	92,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,800
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	84,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,075
» poliennali 7 % 1978	94,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	626,775
Dollaro canadese	610,05
Franco svizzero	251,285
Corona danese	115,20
Corona norvegese	127,795
Corona svedese	159,945
Fiorino olandese	259,32
Franco belga	17,928
Franco francese	156,91
Lira sterlina	1423,95
Marco germanico	267,547
Scellino austriaco	37,815
Escudo portoghese	25,845
Peseta spagnola	11,232
Yen giapponese	2,128

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Faenza

Con delibera della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1178, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 6 maggio 1975, con prot. n. 2788/2741, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Faenza (Ravenna) in frazione di Granarolo Faentino, adottato dal consiglio comunale con deliberazioni consiliari 22 ottobre 1973, n. 329, e 1° febbraio 1974, n. 39.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4610)

Approvazione del piano di zona del comune di Bertinoro

Con delibera della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1179, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 6 maggio 1975, con atto prot. n. 2789/2742, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bertinoro (Forlì) con deliberazioni consiliari 31 maggio 1974, n. 71, e 20 settembre 1974, n. 114.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4611)

Approvazione del piano di zona del comune di Cortemaggiore

Con delibera della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1010, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 24 aprile 1975, con prot. n. 2535/2548, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cortemaggiore (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 27 agosto 1974, n. 122.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 maggio 1975, n. 508, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4612)

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di San Giovanni in Marignano.

Con delibera della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1003, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 29 aprile 1975, con prot. n. 2659/2665, è stato approvato il piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) adottato con deliberazione consiliare 20 ottobre 1973, n. 125.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 maggio 1975, n. 514, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4613)

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Collecchio

Con delibera della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 997, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 24 aprile 1975, con prot. n. 2530/2546, è stato approvato il piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi, primo comparto, del comune di Collecchio (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 8 aprile 1974, n. 34.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 maggio 1975, n. 505, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4614)

Variante al piano di zona del comune di Casalfiumanese

Con delibera della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1181, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 7 maggio 1975, con prot. n. 2791/2812, è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelfiumanese (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 13 marzo 1974, n. 15.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4608)

Variante al piano di zona del comune di Zola Predosa

Con delibera della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1180, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 6 maggio 1975, con prot. n. 2790/2764, è stata approvata la variante di ampliamento del vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Zola Predosa (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 febbraio 1974, n. 37.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4609)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13066, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 14 dicembre 1972, numero 284803/3280 P.R.72, relativa alla zona compresa fra le vie Del Mare, Don Rodrigo, Alzaia Naviglio Pavese e l'insediamento industriale Cartiera Binda.

(4789)

Approvazione del piano di zona del comune di Palazzolo sull'Oglio

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13069, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4782)

Approvazione del piano di zona del comune di Cazzago S. Martino

Con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 1975, numero 13567, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cazzago S. Martino (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commisione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 1105 in data 12 aprile 1975 con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che il prof. Orazio Buccisano, componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico propone la sostituzione del predetto con il prof. Sigfrido Ferrari, già componente supplente, mentre per il posto di supplente propone il prof. Nazareno Saitta;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Sigfrido Ferrari, nato a Palmi il 18 aprile 1930, della Università di Messina, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina in sostituzione del prof. Orazio Buccisano.

Il prof. Nazareno Saitta, nato a Messina il 24 luglio 1931, della Università di Messina, è nominato componente supplente della predetta commissione, in sostituzione del prof. Sigfrido Ferrari.

Roma, addì 22 aprile 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1975
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 193

(4703)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il Ministero della sanità rende noto che il giorno 28 giugno 1975, alle ore 8,30 si svolgeranno, presso il medesimo Ministero, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

(5340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, è stata pubblicata a pag. 1138 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 del 1°-30 giugno 1974 (diramato il 18 febbraio 1975).

(4999)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 6 febbraio 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Vista l'errata-corrige, nonchè l'avviso di rettifica del citato bando di concorso, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 e 241 del 21 febbraio e 16 settembre 1974;

Visti i propri decreti in data 11 marzo, 1° giugno e 5 dicembre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 7 maggio 1974, n. 188 del 18 luglio 1974 e n. 46 del 18 febbraio 1975, di nomina, nonchè di sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Considerato che la regolamentazione delle riserve di posti nei pubblici concorsi non si esaurisce con la legge 2 aprile 1968, n. 482, con la quale, all'art. 31, secondo comma, sono state abrogate soltanto le disposizioni incompatibili con la stessa;

Che non sono in contrasto con detta legge il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art 20, e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali prevedono una riserva, per non oltre la metà dei posti messi a concorso, a favore degli ex combattenti, non contemplati nella legge n. 482 del 1968, risultati idonei nei concorsi di ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale civile;

Considerato che l'aliquota del 15 % di cui all'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482 opera sui posti di organico, mentre la quota riservata agli ex combattenti grava sul numero dei posti messi a concorso, e che le varie riserve, in quanto insostituibili tra di loro e titoli a sè stanti di collocamento obbligatorio, operano distintamente ed autonomamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, lasciando integro il diritto riconosciuto dalle norme preesistenti agli appartenenti ad alcune categorie privilegiate di subentrare, in assenza degli ex combattenti e sempre che a questi assimilati, nella riserva di posti loro spettante;

Accertato che lo stato di disoccupazione è requisito essenziale ed indefettibile ai fini delle assunzioni obbligatorie sia per chiamata diretta che a seguito di concorso, di cui agli articoli 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che a detto requisito è subordinata l'iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge stessa;

Considerato che tra i candidati collocati nella graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, oltre il centoquarantottesimo posto:

i signori Orlando Franco Mario e Suplina Claudio, regolarmente iscritti negli elenchi degli invalidi civili, come da documentazione pervenuta, hanno titolo ai benefici di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge n. 482;

i signori Foraci Antonino e Loggi Filippo, dipendenti della Corte dei conti, non hanno titolo agli stessi benefici, in quanto la loro iscrizione nell'elenco degli invalidi civili, risultante dai certificati rilasciati dagli uffici provinciali del lavoro di Trapani

e Roma in data 21 gennaio 1971 e 29 gennaio 1970, allegati ai rispettivi fascicoli personali e dagli stessi richiamati, non può ritenersi tuttora sussistente a causa del loro stato di occupati;

i signori Duracci Antonio, orfano di caduto per causa di servizio, Baldacconi Alessio Arturo, figlio di invalido di guerra di prima categoria, equiparato ad orfano (legge 18 agosto 1942, n. 1175, art. 25, e legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 7), Pascazio Paola nata Antonini, orfana di guerra, e Palumbo Antonio Franco, orfano di caduto per causa di servizio, hanno titolo, in base alla documentazione esibita, a concorrere all'assegnazione della riserva a favore dei combattenti (legge 13 marzo 1958, n. 365, art. 54, legge 3 aprile 1958, n. 474, art. 5), a nulla rilevando, ai fini della riserva di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge n. 482/68, i certificati di iscrizione negli elenchi degli orfani di caduto per causa di servizio e degli orfani di guerra prodotti, il primo, dal sig. Duracci oltre i termini di quindici giorni concessi, giusta l'art. 6 del bando di concorso, il secondo datato 9 maggio 1970, dalla sig.ra Pascazio, già dipendente della Corte e, quindi prima dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 ottobre 1973:

N.	Nominativo		Punti
1.	Acreman Grazia, nata Africano	punti	18,30
2.	Latanza Antonio	»	18,10
3.	Aloe Roberta, nata Cresci	»	18,05
4.	Monachesi Simonetta, nata Villani	»	18,00
5.	Spera Rosetta	»	17,95
6.	Ciaffardini Argenia	»	17,90
7.	Verdini Susanna	»	17,80
8.	Trillò Roberta	»	17,75
9	Simeone Rita	»	17,70
10.	Caianiello Annata, nata Ronci	»	17,68
11.	Tangorra Anna Maria	»	17,65
12.	Franco Sandra	»	17,62
13.	Orefice Roberta	»	17,60
14	De Luca Egidio	»	17,55
15.	Spadaro Marco	»	17,50
16.	Orefice Cinzia	»	17,40
17.	Pelosi Graziella	»	17,35
18.	Bonarrigo Angelo	»	17,30
19.	La Carrubba Maria Elisabetta	»	17,25
20.	Eramo Franca	»	17,24
21	Strano Orazio	»	17,05
22.	Calvesi Teresa, nata Franco	»	17,00
23.	Gori Tino	»	16,99
24.	Ferrari Angelica	»	16,97
25.	Magavero Carla	»	16,96
26.	Tarsetti Adriana, nata Gicca	»	16,95
27.	Leporace Francesco	»	16,90
28.	Pellegrini Nicoletta, nata Esposito	»	16,85
29.	De Dominicis Rossana	»	16,82
30.	Porta Marina, nata Ruspantini	»	16,81
31.	Panzironi Giovanna	»	16,80
32.	Roversi Bruna	»	16,79
33.	Achille Paola	»	16,78
34.	Serra Laura, nata Monacelli	»	16,77
35	Fioramonti Maria	»	16,76
36.	Palmeri Antonino	»	16,75
37.	Criscuoli Pietro	»	16,73
38	Giorgilli Marlena	»	16,71
39.	Niola Maria Rosaria	»	16,70
40.	Franco Consiglia	»	16,68
41.	Venafro Ignazio	»	16,67
42.	Papale Vincenzo	»	16,65
43.	Borgna Augusto	»	16,64
44.	Ferrante Filippina Oriella	»	16,63
45.	Crudo Anna Grazia	»	16,62
46.	Conti Elio Antonio	»	16,61
47.	Rochira Fulvia	»	16,60
48.	Sbrescia Alfredo	»	16,59
49	Guccione Margherita Maria	»	16,58
50	Guarente Maria Graziella, nata Del Buono	»	16,57
51.	Tonelli Gianfranco	»	16,56
52.	Pini Marino	»	16,55
53	Ronconi Sandro	»	16,54
54.	Serratore Vincenzina	»	16,53
55.	Ronconi Raimondo	punti	16,52
56.	Lanzetti Manuela, nata Pace	»	16,51
57	Piccinin Umberto	»	16,50
58.	Verna Roberto	»	16,49
59.	Ronconi Sergio	»	16,48
60.	Staffoli Paola	»	16,47
61.	Cardella Fulvio	»	16,46
62.	Oleari Marco	»	16,45
63.	Aurilia Walter	»	16,44
64.	Ligori Antonio Giuseppe	»	16,43
65.	Benedetti Roberto	»	16,42
66.	Fazio Rosetta	»	16,41
67.	Nappi Fulvio	»	16,40
68	Viale Giovanni	»	16,39
69.	Caterino Mariateresa	»	16,38
70.	Ciucci Andrea	»	16,37
71.	Diana Maria Vincenza	»	16,36
72.	Russo Claudio	»	16,35
73.	Recchia Romeo	»	16,34
74.	Secondino Franca, nata Filoni	»	16,33
75.	D'Angelo Antonella, nata Tiburzi	»	16,32
76.	Verruso Clara Cesarina, nata Negro	»	16,31
77.	Pistillo Franca	»	16,30
78.	Guadagno Liliana, nata Midolo	»	16,29
79.	Mengoni Daniele	»	16,28
80.	Menghini Massimo Maria	»	16,27
81.	Critelli Agnese, nata Burtone	»	16,26
82.	Pietrafesa Michele	»	16,25
83.	Maestripieri Bruno	»	16,24
84.	Marino Bruno	»	16,23
85.	Scalella Irma	»	16,22
86.	Borsini Maria	»	16,21
87.	Piersanti Franca, nata Abbadini	»	16,20
88.	Mancini Bruna, nata Grossi	»	16,19
89.	Laganà Franca	»	16,18
90.	Cassarino Mirella	»	16,17
91.	Malatesta Oreste	»	16,16
92.	Calamaro Luciano	»	16,15
93.	Ciocci Isabella	»	16,14
94.	Leonardi Maria Cristina	»	16,13
95.	Antico Maurizio	»	16,12
96.	Buldorini Ardea	»	16,11
97.	Raimondi Giovanni	»	16,10
98.	Sanguigni Elisabetta	»	16,09
99.	Caponegro Simonetta	»	16,08
100.	De Rosa Matilde	»	16,07
101.	Laganà Domenica	»	16,06
102.	Ripa Giuseppa, nata Barbagallo	»	16,05
103.	Basile Paola	»	16,04
104.	Venafro Roberto	»	16,03
105.	Gerratana Maria Rita	»	16,01
106.	Petrucci Michela	»	16,00
107.	Bartolini Anna Maria, nata Valeri	»	15,99
108.	Zayed Anna, nata De Marzi	»	15,98
109.	Ciocchetti Gianfranco	»	15,96
110.	Rulli Liliana	»	15,95
111.	Ceprani Maria Antonietta, nata Bruno	»	15,92
112.	Palmiero Vincenzo	»	15,90
113.	Balzamo Paolo	»	15,89
114.	Potenziani Ivana	»	15,87
115.	Battocchio Massimo	»	15,86
116.	Strano Vincenzo	»	15,85
117.	Delavigne Claudio	»	15,84
118	Marinelli Riccardo	»	15,83
119.	De Franciscis Margherita	»	15,82
120.	Ierani Maria Rita	»	15,81
121.	Russo Alfreda, nata Ascolese	»	15,80
122.	Alessi Wally, nata Patorno	»	15,79
123.	Andreoni Graziella	»	15,78
124.	Cifuni Giovanni	»	15,77
125.	Gurgone Guido	»	15,76
126.	Bonelli Graziella, nata Artegiani	»	15,75
127.	Delavigne Marina	»	15,74
128.	Orioli Mirella, nata Mandarino	»	15,73
129.	Bacarelli Maria Concetta	»	15,72
130	Vincenti Gabriella	»	15,70
131	Ferazzoli Claudio	»	15,68
132.	Dolciotti Sergio	»	15,67
133.	Gasparri Paolo	»	15,66
134.	Neri Giuseppina	»	15,65
135.	Mondini Silvio	»	15,64
136.	Galassi Maria	»	15,63

137.	Cressa Alfeo	punti 15,62
138.	Nannini Gianfranco	» 15,60
139.	Votta Maria	» 15,59
140.	Pantalei Maria Gabriella, nata Giura .	» 15,55
141.	Sticca Maria, nata Di Leo .	» 15,54
142.	Olivieri Lucia	» 15,53
143.	Pizzolato Michela . .	» 15,52
144.	Soldini Daniela .	» 15,50
145.	Fanelli Carmela, nata Dumassi .	» 15,49
146.	Ferro Milone Marcello .	» 15,48
147.	Betto Corrado .	» 15,47
148.	Garzia Luigi	» 15,46
149.	Capuzi Maria Carmela, nata Midolo .	» 15,45
150.	Falco Alessandro . . .	» 15,44
151.	Foraci Antonino .	» 15,43
152.	Tudino Carmela .	» 15,42
153.	Violi Silvana, nata Fallica . .	» 15,41
154.	Sorrentino Maria . . .	» 15,40
155	Barrese Domenico	» 15,39
156.	Grano Maria Teresa .	» 15,38
157.	Luciani Enzo . .	» 15,37
158.	Moro Consiglia, nata Cordella .	» 15,34
159.	Della Santa Giovanni . . .	» 15,33
160.	Borgognone Vincenzo Paolo	» 15,32
161.	Orlando Franco Mario (invalido civile) .	» 15,30
162.	Boschi Luciano	» 15,29
163.	Cifuni Roberta	» 15,28
164.	Valelli Franca	» 15,25
165.	Favero Franco . .	» 15,24
166.	La Monaca Gabriella . .	» 15,23
167	Palermo Aldo . .	» 15,20
168.	Suplina Claudio (invalido civile) .	» 15,19
169.	Loffredo Angela Maria	» 15,18
170	Duracci Antonio (orfano di caduto per causa di servizio) . .	» 15,16
171.	Raffone Giovanni . . .	» 15,15
172.	Catuogno Maria Anna .	» 15,11
173.	Baldacconi Alessio Arturo (figlio di invalido di guerra di 1ª categoria) . .	» 15,10
174.	D'Ippolito Mario	» 15,06
175.	Scilipoti Aldo .	» 15,05
176.	Conti Maria Rita . .	» 15,01
177.	Vitale Patrizia .	» 15,00
178.	Pascazio Paola, nata Antonini (orfana di guerra)	» 14,90
179.	Di Salvo Fernanda . . .	» 14,86
180.	Pumilia Renato . . .	» 14,85
181.	Fiorani Anna Maria, nata Braico .	» 14,84
182.	Mansi Giovanna .	» 14,83
183.	Fioretto Lucia Rosalba .	» 14,82
184.	Loggi Filippo .	» 14,81
185.	Di Sarra Gloria Maria .	» 14,80
186.	Lorefice Domenico .	» 14,79
187.	Mancini Rosanna .	» 14,78
188.	Gerbo Giulio .	» 14,75
189.	Piccini Laura	» 14,60
190.	D'Addato Maria Rita	» 14,55
191.	Sticca Pierino	» 14,50
192.	Ginesti Giovanni .	» 14,45
193.	Bosco Giuseppe .	» 14,40
194.	De Gorga Francesca Romana . .	» 14,35
195.	Buonfrate Massimo .	» 14,30
196.	Berardengo Chiara . .	» 14,25
197.	Giulia Giuliana, nata Dorigo .	» 14,20
198	Aprile Letizia, nata Giannattasio . .	» 14,15
199.	D'Apruzzo Luigi . .	» 14,10
200.	Zingariello Antonio	» 14,00
201.	Nascè Francesca Romana . .	» 13,90
202.	Lana Giovanni	» 13,75
203.	Fedele Giuseppina	» 13,70
204.	Cipolla Nestore	» 13,65
205.	Dattilo Rossana	» 13,60
206.	Genovese Pietro .	» 13,55
207.	Ponzo Mario	» 13,50
208.	Palumbo Antonio Franco (orfano di caduto per causa di servizio)	» 13,35
209.	D'Astore Maurizio	» 13,30
210.	Sperapani Gabriella, nata Nazzari .	» 13,25
211.	Costa Marilena	» 13,20
212.	Amendola Paola, nata Marini	» 13,15
213	Coluccia Biagio Tommaso	» 13,10
214.	Pederzoli Fausto . .	» 13,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Acreman Grazia, nata Africano;
2) Latanza Antonio;
3) Aloe Roberta, nata Cresci;
4) Monachesi Simonetta, nata Villani;
5) Spera Rosetta;
6) Ciaffardini Argenia;
7) Verdini Susanna;
8) Trillò Roberta;
9) Simeone Rita;
10) Caianiello Anna, nata Ronei;
11) Tangorra Anna Maria;
12) Franco Sandra;
13) Orefice Roberta;
14) De Luca Egidio;
15) Spadaro Marco;
16) Orefice Cinzia;
17) Pelosi Graziella;
18) Bonarrigo Angelo;
19) La Carrubba Maria Elisabetta;
20) Eramo Franca;
21) Strano Orazio;
22) Calvesi Teresa, nata Franco;
23) Gori Tino;
24) Ferrari Angelica;
25) Magavero Carla;
26) Tarsetti Adriana, nata Gicca;
27) Leporace Francesco;
28) Pellegrini Nicoletta, nata Esposito;
29) De Dominicis Rossana;
30) Porta Marina, nata Ruspantini;
31) Panzironi Giovanna;
32) Roversi Bruna;
33) Achille Paola;
34) Serra Laura, nata Monacelli;
35) Fioramonti Maria;
36) Palmeri Antonino;
37) Criscuoli Pietro;
38) Giorgilli Marlena;
39) Niola Maria Rosaria;
40) Franco Consiglia;
41) Venafro Ignazio;
42) Papale Vincenzo;
43) Borgna Augusto;
44) Ferrante Filippina Oriella;
45) Crudo Anna Grazia;
46) Conti Elio Antonio;
47) Rochira Fulvia;
48) Sbrescia Alfredo;
49) Guccione Margherita Maria;
50) Guarente Maria Graziella, nata Del Buono;
51) Tonelli Gianfranco;
52) Pini Marino;
53) Ronconi Sandro;
54) Serratore Vincenzina;
55) Ronconi Raimondo;
56) Lanzetti Manuela, nata Pace;
57) Piccinin Umberto;
58) Verna Roberto;
59) Ronconi Sergio;
60) Staffoli Paola;
61) Cardella Fulvio;
62) Oleari Marco;
63) Aurilia Walter;
64) Ligori Antonio Giuseppe;
65) Benedetti Roberto;
66) Fazio Rosetta;
67) Nappi Fulvio;
68) Viale Giovanni;
69) Caterino Mariateresa;
70) Ciucci Andrea;
71) Diana Maria Vincenza;
72) Russo Claudio;
73) Recchia Romeo;
74) Secondino Franca, nata Filoni;
75) D'Angelo Antonella, nata Tiburzi;
76) Verruso Clara Cesarina, nata Negro;
77) Pistillo Franca;
78) Guadagno Liliana, nata Midolo;
79) Mengoni Daniele;
80) Menghini Massimo Maria;
81) Critelli Agnese, nata Burtone;
82) Pietrafesa Michele;
83) Maestripieri Bruno;
84) Marino Bruno;
85) Scalella Irma;
86) Borsini Maria;
87) Piersanti Franca, nata Abbadini;
88) Mancini Bruna, nata Grossi;
89) Laganà Franca;
90) Cassarino Mirella;
91) Malatesta Oreste;
92) Calamaro Luciano;
93) Ciocci Isabella;
94) Leonardi Maria Cristina;
95) Antico Maurizio;
96) Buldorini Ardea;
97) Raimondi Giovanni;
98) Sanguigni Elisabetta;
99) Caponegro Simonetta;
100) De Rosa Matilde;
101) Laganà Domenica;
102) Ripa Giuseppa, nata Barbagallo;
103) Basile Paola;
104) Venafro Roberto;
105) Gerratana Maria Rita;
106) Petrucci Michela;
107) Bartolini Anna Maria, nata Valeri;
108) Zayed Anna, nata De Marzi;
109) Ciocchetti Gianfranco;
110) Rulli Liliana;
111) Ceprani Maria Antonietta, nata Bruno;
112) Palmiero Vincenzo;
113) Balzamo Paolo;
114) Potenziani Ivana;
115) Battocchio Massimo;
116) Strano Vincenzo;
117) Delavigne Claudio;
118) Marinelli Riccardo;
119) De Franciscis Margherita;
120) Ierani Maria Rita;
121) Russo Alfreda, nata Ascolese;
122) Alessi Wally, nata Patorno;
123) Andreoni Graziella;
124) Cifuni Giovanni;
125) Gurgone Guido;
126) Bonelli Graziella, nata Artegiani;

127) Delavigne Marina;
128) Drioli Mirella, nata Mandarino;
129) Bacarelli Maria Concetta;
130) Vincenti Gabriella;
131) Ferazzoli Claudio;
132) Dolciotti Sergio;
133) Gasparri Paolo;
134) Neri Giuseppina;
135) Mondini Silvio;
136) Galassi Maria;
137) Cressa Alfeo;
138) Nannini Gianfranco;
139) Votta Maria;
140) Pantalei Maria Gabriella, nata Giura;
141) Sticca Maria, nata Di Leo;
142) Olivieri Lucia;
143) Orlando Franco Mario (invalido civile);
144) Suplina Claudio (invalido civile);
145) Duracci Antonio (orfano di caduto per causa di servizio, assimilato ai combattenti);
146) Baldacconi Alessio Arturo (figlio di invalido di guerra di 1ª categoria, assimilato ai combattenti);
147) Pascazio Paola, nata Antonini (orfana di guerra, assimilata ai combattenti);
148) Palumbo Antonio Franco (orfano di caduto per causa di servizio, assimilato ai combattenti).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Pizzolato Michela;
2) Soldini Daniela;
3) Fanelli Carmela, nata Durnassi;
4) Ferro Milone Marcello;
5) Betto Corrado;
6) Garzia Luigi;
7) Capuzi Maria Carmela, nata Midolo;
8) Falco Alessandro;
9) Foraci Antonino;
10) Tudino Carmela;
11) Violi Silvana, nata Fallica;
12) Sorrentino Maria;
13) Barrese Domenico;
14) Grano Maria Teresa;
15) Luciani Enzo;
16) Moro Consiglia, nata Cordella;
17) Della Santa Giovanni;
18) Borgognone Vincenzo Paolo;
19) Boschi Luciano;
20) Cifuni Roberta;
21) Valelli Franca;
22) Favero Franco;
23) La Monaca Gabriella;
24) Palermo Aldo;
25) Loffredo Angela Maria;
26) Raffone Giovanni;
27) Catuogno Maria Anna;
28) D'Ippolito Mario;
29) Scilipoti Aldo;
30) Conti Maria Rita;
31) Vitale Patrizia;
32) Di Salvo Fernanda;
33) Pumilia Renato;
34) Fiorani Anna Maria, nata Braico;
35) Mansi Giovanna;
36) Fioretto Lucia Rosalba;
37) Loggi Filippo;
38) Di Sarra Gloria Maria;
39) Lorefice Domenico;
40) Mancini Rosanna;
41) Gerbo Giulio;
42) Piccini Laura;
43) D'Addato Maria Rita;
44) Sticca Pierino;
45) Ginesti Giovanni;
46) Bosco Giuseppe;
47) De Gorga Francesca Romana;
48) Buonfrate Massimo;
49) Berardengo Chiara;
50) Giulia Giuliana, nata Dorigo;
51) Aprile Letizia, nata Giannattasio;
52) D'Apruzzo Luigi;
53) Zingariello Antonio;
54) Nascè Francesca Romana;
55) Lana Giovanni;
56) Fedele Giuseppina;
57) Cipolla Nestore;
58) D'attilo Rossana;
59) Genovese Pietro;
60) Ponzo Mario;
61) D'Astore Maurizio;
62) Sperapani Gabriella, nata Nazzari;
63) Costa Marilena;
64) Amendola Paola, nata Marini;
65) Coluccia Biagio Tommaso;
66) Pederzoli Fausto.

Contro il presente decreto, a norma dell'art. 11 del bando di concorso, è ammesso, nel termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ricorso al presidente della Corte dei conti, per questioni relative alla precedenza o preferenza dei concorrenti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 171

(5277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bologna

Il medico provinciale di Bologna, con decreto 14 maggio 1975, n. 364, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, previste nelle vigenti piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia, approvate con decreto 31 dicembre 1974, n. 325:

comune di Casalfiumanese: sede farmaceutica n. 2, frazione Sassoleone, rurale, non di nuova istituzione;

comune di Grizzana: sede farmaceutica n. 3, frazione Pian di Setta, rurale, non di nuova istituzione;

comune di Imola: sede farmaceutica n. 8, frazione Sesto Imolese, rurale, non di nuova istituzione;

comune di Sala Bolognese: sede farmaceutica n. 2, rurale, di nuova istituzione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale a norma di legge e, per le farmacie non di nuova istituzione, agli adempimenti di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie e 17 della legge n. 475/1968.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Bologna, compilate su carta legale da L. 700 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 20 agosto 1975, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella domanda fra l'altro dovranno essere elencate le sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali, pena l'esclusione da ciascun concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai sindaci dei comuni interessati o all'ufficio del medico provinciale di Bologna.

(4684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2180 del 27 febbraio 1975 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per la copertura del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta;

Considerato che il segretario della suddetta commissione giudicatrice rag. Difazio Nicolò, direttore di sezione, è deceduto il 27 maggio 1975 e che, pertanto, necessita provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Alicata Luigia, direttore di sezione, è nominata segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del direttore di sezione rag. Difazio Nicolò, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caltanissetta, addì 6 giugno 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

(5082)

OSPEDALE CIVILE «CAROLINA PASTORINO» DI GENOVA-BOLZANETO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

Si porta a conoscenza degli eventuali interessati che il termine di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale, bandito con deliberazione 24 ottobre 1974, n. 1501/60, è stato prorogato a tutto il quarantacinquesimo giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente - Telefono 010/401521.

(4797)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso questi istituti.
Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per informazioni e per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla divisione personale degli istituti ospitalieri di Verona.

(5066)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1975, n. **15**.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 27 agosto 1974, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 14 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 40, è modificato come segue:

«Per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo I, prestiti di conduzione, della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 4, per le annate agrarie 1973-74 e 1974-75, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, sono utilizzate negli anni successivi, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 36 della legge di contabilità di Stato».

Art 2.

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario nella regione abruzzese e che, con delibera del consiglio regionale, ed in applicazione della legge regionale n. 40, hanno avuto assegnazioni di fondi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato per l'anno 1974, sono autorizzati ad impiegare negli anni successivi le somme non utilizzate.

Art 3.

L'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Le domande devono essere presentate all'istituto od enti abilitati ad esercitare il credito agrario. Per le domande di prestito di importo superiore ai 5 milioni per azienda singola e 20 milioni per le cooperative, dovrà richiedersi il preventivo parere del competente ufficio della Regione».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1975, n. **16**.

Normativa di primo intervento per l'ente di sviluppo in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 14 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro della politica regionale di intervento in agricoltura ed in attesa dell'emanazione di una normativa organica del settore, la Regione si avvale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, per l'attuazione di programmi operativi deliberati dal consiglio regionale, nonchè di specifiche iniziative, anche di carattere economico-produttivo, e interventi di sviluppo agricolo e di valorizzazione, deliberati dalla Regione di propria iniziativa o su proposta dell'ente stesso.
La Regione accerta che l'attività dell'ente di sviluppo sia conforme ai principi dello statuto regionale e agli indirizzi programmatici indicati dalla Regione stessa.

Art. 2.

La Regione, fino a quando non si sarà provveduto in via definitiva alla disciplina della materia, in base anche alle norme di legge che saranno emanate dallo Stato, provvede alle esigenze finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'ente di sviluppo con assegnazioni gravanti sul bilancio regionale e stabilite annualmente con legge, con esclusione degli oneri relativi alle competenze riservate allo Stato (attività di riforma fondiaria e di bonifica).
Le assegnazioni di cui al comma precedente sono erogate con deliberazioni della giunta regionale, secondo le modalità fissate dall'art. 6, comma secondo, della legge 14 luglio 1965, n 901.

Art 3.

A fronte dei disavanzi derivanti dalle esigenze finanziarie degli esercizi 1972 (dal 1° aprile 1972), 1973 e 1974, anche con riferimento alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, nonchè per le esigenze connesse alla gestione 1975, l'Ente Fucino è autorizzato a contrarre uno o più mutui per complessive lire 14 miliardi di cui fino a 10 miliardi per il periodo a tutto il 31 dicembre 1974 e lire 4 miliardi per la gestione del bilancio 1975.
Le rate annuali di ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma sono poste a carico del bilancio di questa Regione, che le erogherà all'ente in coincidenza con le scadenze contrattuali.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 3 miliardi per ciascuno esercizio e per 10 anni, si provvede a partire dall'anno 1976, inizio dell'ammortamento, mediante iscrizione dell'importo corrispondente al titolo II dello stato di previsione della spesa dei bilanci dei pertinenti esercizi ed al relativo finanziamento si provvederà con i fondi di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, o con i corrispondenti di eventuali ed analoghe norme sostitutive.

Gli oneri complessivi insistenti sul citato titolo II saranno, comunque, congruamente ridotti in modo da consentire l'iscrizione delle rate di ammortamento di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1975, n. 17.
Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 14 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
Istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi

L'istituzione da parte degli enti ospedalieri di nuove divisioni, sezioni o servizi, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprese le convenzioni con le università di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, è soggetta ad autorizzazione della Regione.

Sono, altresì, soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge le nuove convenzioni per consulenze di cui allo art. 24, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'autorizzazione della Regione è subordinata alla esistenza di comprovati motivi di necessità ed urgenza dovuti ad inderogabili esigenze sanitarie delle comunità locali, che non possono altrimenti essere soddisfatte nell'ambito delle strutture esistenti e, nel caso che i provvedimenti riguardino cliniche o istituti universitari convenzionati, qualora sussistano anche imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono deliberate dalla giunta regionale, sentito il consiglio regionale di sanità ed il parere della competente commissione consiliare, con riferimento alle indicazioni contenute nel piano ospedaliero transitorio elaborato dal C.R.P.O d'Abruzzo e di sue eventuali modificazioni.

Art. 2.
Procedura

Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 1, gli enti ospedalieri che intendono istituire nuove divisioni, sezioni o servizi devono presentare al presidente della giunta regionale apposita istanza corredata dalla deliberazione del consiglio di amministrazione comprovante la sussistenza di specifiche inderogabili esigenze sanitarie delle comunità locali.

In particolare gli atti deliberativi dovranno indicare:

a) i locali disponibili e le attrezzature utilizzabili per il funzionamento dei nuovi presidi;

b) la dotazione organica del personale;

c) il costo complessivo di impianto e di esercizio annuo.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri potranno adottare conseguenti atti deliberativi di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi soltanto ad avvenuta autorizzazione ed in conformità della stessa.

Art. 3.
Organici del personale

L'aumento degli organici degli enti ospedalieri, nel caso previsto dall'art. 6, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto ad autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la stessa deliberazione della giunta regionale che autorizza ai sensi dell'art. 1, seconda comma, della presente legge, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi, nei limiti degli organici strettamente indispensabili, con le modalità di cui al precedente art. 1, quarto comma.

Con la medesima procedura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2, può essere altresì autorizzata:

a) la trasformazione degli organici derivanti dalla riconversione delle divisioni, sezioni o servizi nell'ambito della dotazione organica complessiva;

b) la ristrutturazione della dotazione organica dei nuovi enti ospedalieri sorti per effetto di fusione o di concentrazione, disposta ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro i limiti della dotazione organica complessiva degli enti ospedalieri preesistenti;

c) l'adeguamento degli organici relativi a servizi esistenti per far fronte alle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove divisioni o sezioni ovvero dell'aumento dei posti letto nelle divisioni o sezioni già istituite nei modi di legge alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.
Trasformazione di posti in organico

Nell'ambito delle dotazioni organiche degli enti ospedalieri è consentita la trasformazione di posti in relazione a specifiche e inderogabili esigenze di assistenza.

La trasformazione di posti di cui al precedente comma è soggetta ad autorizzazione della giunta regionale, con la medesima procedura stabilita nell'art. 2, qualora determini aumento di spesa.

Art. 5.
Alienazione di beni immobili e di titoli e costituzione di diritti reali

L'autorizzazione agli enti ospedalieri ad alienare i beni immobili e i titoli facenti parte del loro patrimonio nonchè a costituire diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è deliberata dalla giunta regionale con la procedura di cui all'art. 2 della presente legge.

L'autorizzazione viene concessa soltanto alle seguenti condizioni:

a) necessità dell'ente di procedere alla operazione per destinare i proventi al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e ristrutturazione in corso per le quali non siano possibili altre forme di finanziamento;

b) impossibilità dell'ente di far fronte con rendite patrimoniali agli oneri della manutenzione straordinaria.

Art. 6.
Norma transitoria

Con la medesima procedura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2, può essere autorizzato, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento della pianta organica del personale degli enti ospedalieri che abbiano conseguito o mutato la classificazione, successivamente alla entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, limitatamente ai servizi ospedalieri obbligatori per legge.

Art 7.
Abrogazione

E' abrogata la legge regionale 22 marzo 1974, n. 9, recante norme transitorie per il piano ospedaliero.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'efficacia della presente legge cessa alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1975, n. 18.

Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 14 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze di inquadramento nei ruoli del personale regionale, determinate dall'applicazione del disposto rispettivamente della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32., art. 72, comma undicesimo; della legge regionale 2 agosto 1974, n. 38, art. 3, comma quarto; della legge regionale 2 agosto 1974, n. 39, art. 3, la tabella *A* allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è così modificata:

DOTAZIONE ORGANICA

Contingenti numerici provvisori

Ausiliario .	7
Commesso	190
Operatore	100
Collaboratore . .	420
Istruttore	466
Funzionario	103
Responsabile di settore	80
Totale .	1.366

Art. 2.

Per il personale da inquadrarsi ai sensi del precedente art. 1, il termine di cui all'art. 72, quarto comma, della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, decorre dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla ulteriore data di trasferimento nei ruoli regionali.

Art 3.

Per quanto concerne gli insegnanti elementari di ruolo trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, va loro riconosciuta la qualifica funzionale di « Istruttore ».

Art 4.

Restano ferme, anche per il personale contemplato dalla presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti della legge regionale 2 agosto 1973, n 32, in quanto compatibili

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente previsto in lire 750 milioni per anno, si fa fronte, per l'esercizio 1975, mediante riduzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione della spesa del relativo schema di bilancio, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11:

a) Cap. 1398. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 250 000 000

b) Cap. 1400. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali . . . . . . » 500 000.000

Nell'elenco n. 3 accluso al citato schema di bilancio, riflettente il predetto cap. 1400, la partita « Spese per la istituzione ed il funzionamento di organi di controllo circoscrizionali » è ridotta da lire 800 milioni a lire 300 milioni.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975, in relazione alla iscrizione e distribuzione delle somme come sopra reperite fra i vari capitoli di spesa afferenti ad emolumenti al personale.

Per gli esercizi successivi, l'onere graverà sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei pertinenti bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 marzo 1975

DE CECCO

(3199)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 19.

Istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Istituzione

Ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è istituito nella regione Abruzzo il comitato regionale di coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri della Regione.

Art. 2.

Funzioni

Il comitato regionale di coordinamento, con sede nel capoluogo di Regione, formula proposte in ordine:

a) al coordinamento delle attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri in materia di assistenza ospedaliera;

b) al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione;

c) al coordinamento dell'attività sanitaria di base, generica o specialistica, convenzionata o di presidio, degli enti mutualistici con l'attività ospedaliera;

d) ai collegamenti con i presidi degli enti mutualistici per la realizzazione dei programmi regionali di medicina preventiva e profilassi;

e) al collegamento dei servizi sanitari degli enti mutualistici con il piano regionale ospedaliero.

Il comitato regionale di coordinamento deve essere sentito in ordine:

a) all'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari di enti mutualistici nell'ambito della Regione;

b) alle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione.

Art. 3.

Composizione e nomina

Il comitato regionale di coordinamento è presieduto dal componente la giunta regionale preposto al settore della sanità ed è composto:

a) da sette rappresentanti degli enti mutualistici operanti nella Regione, ossia uno per ognuno dei seguenti enti: INAM, INADEL, ENPAS, ENPDEDP, Cassa mutua CC.DD., Cassa mutua artigiani, Cassa mutua commercianti, su designazione degli enti stessi;

b) da tre rappresentanti di enti ospedalieri designati dalla AROA;

c) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi organismi regionali;

d) da due dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a responsabile di settore, di cui uno medico-provinciale, designati dalla giunta regionale;

e) da un rappresentante per ognuno dei seguenti enti O.N.M.I. e C.R.I., designati dai medesimi;

f) da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali e da quattro delle amministrazioni comunali su designazione delle delegazioni regionali dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I.

Un dipendente della Regione, con qualifica non inferiore a funzionario, esercita le funzioni di segretario del comitato.

Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato è dotato di un ufficio di segreteria.

Il comitato regionale di coordinamento è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Durata in carica

I componenti del comitato regionale di coordinamento durano in carica fino all'attuazione della riforma sanitaria e comunque non oltre un biennio dalla nomina.

Gli stessi vengono sostituiti nei casi in cui non siano in possesso dei requisiti che hanno determinato la loro nomina ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

Il comitato regionale di coordinamento e convocato dal presidente.

La convocazione può essere richiesta da un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Nella prima seduta il comitato elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il vice presidente. Se, dopo due votazioni, nessun componente abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto vice presidente chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I verbali delle sedute devono indicare i partecipanti e la descrizione dei lavori svolti. Essi sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art 6.

Gettoni di presenza, indennità, rimborso spese

In ordine ai gettoni di presenza, alle indennità di trasferta e al rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti del comitato regionale di coordinamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Art. 7.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 6, presuntivamente determinato in 7,2 milioni per anno, si provvede, per l'anno 1975, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa denominato: « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni », iscritto nello schema di bilancio di previsione 1975, sul quale il consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **20.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina generale

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione Abruzzo in materia di assistenza ospedaliera con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Soggetti assistibili

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera prevista dal successivo art. 3 della presente legge i soggetti iscritti agli enti o casse mutue di malattia anche aziendali ed i rispettivi familiari aventi titolo.

L'assistenza ospedaliera viene altresì erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 10 della presente legge, nonchè ai non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita previsti all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La regione Abruzzo assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria, l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti nella regione Abruzzo è erogata dalle rispettive casse marittime cui sono iscritti ed è regolata dal regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera di cui al precedente comma sono rimborsati dalla Regione in base ad apposite convenzioni.

Art. 3.
Assistenza diretta

L'assistenza ospedaliera e erogata senza limiti di durata in forma diretta presso gli enti ospedalieri, nonchè, a seguito di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, presso le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

Qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, l'assistenza ospedaliera e altresì erogata direttamente presso le case di cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionate con la regione Abruzzo ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.
Modalità per l'assistenza diretta in enti ospedalieri

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il ricovero in enti ospedalieri non e soggetto a preventiva autorizzazione ed è disposto su presentazione di certificato del medico curante.

Gli enti ospedalieri sono tenuti a verificare, all'atto del ricovero o nel corso della degenza, il diritto all'assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi titolo.

L'assistito o i suoi familiari sono tenuti a fornire la documentazione necessaria ai fini della verifica del diritto all'assistenza o, in sua vece, a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie assistibili. In caso di falsità della dichiarazione, dell'attestazione o della documentazione, si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.
Modalità per l'assistenza diretta convenzionata

Fino a quando non saranno divenute operanti le convenzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, l'assistenza ospedaliera, erogata dalla Regione in istituti, enti e case di cura private ubicate nella regione Abruzzo, è regolata dalle rispettive convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell'11 luglio 1974 cui la Regione subentra limitatamente alle prestazioni di ricovero in corsia e per le sole specialità autorizzate.

Il ricovero è soggetto alla preventiva autorizzazione dello ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistibile, competente ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, ed è disposto su presentazione di certificato del medico curante.

Gli istituti, enti e case di cura convenzionati sono tenuti a verificare il diritto all'assistenza ospedaliera con le stesse modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 4.

Gli istituti, enti e case di cura convenzionati hanno altresì l'obbligo di notificare giornalmente al competente ufficio del medico provinciale gli avvenuti ricoveri, le relative variazioni e la dimissione dei ricoverati.

La Regione esercita il controllo sulla necessità del ricovero e sulla sua durata mediante contestazione notificata dal medico provinciale entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta dimissione. Gli istituti, enti e case di cura interessati hanno facoltà di controdedurre entro i successivi quindici giorni. La decisione definitiva compete ad una apposita commissione per il contenzioso istituita nell'ambito del competente dipartimento con decreto del presidente della giunta regionale e composta di un medico provinciale con funzioni di presidente, di due funzionari regionali con qualifica di responsabile di settore, di due rappresentanti delle case di cura designati dalla delegazione regionale dell'A.I.O.P. e di un dipendente regionale con funzioni di segretario.

I ricoveri in istituti, enti e case di cura private convenzionati, ubicati fuori Regione, sono regolati dalle rispettive legislazioni regionali.

Art. 6.
Obbligo di notifica agli enti mutualistici

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 3 della presente legge di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennità economica di malattia.

Art. 7.
Assistenza indiretta

Ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, residenti nella regione Abruzzo, che non si avvalgano dell'assistenza diretta, ma si ricoverino in istituti e case di cura non convenzionati anche di altre regioni o in classi diverse da quelle convenzionate è rimborsata una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione.

La quota di cui al precedente comma è determinata dalla giunta regionale.

Ai fini del rimborso, i ricoveri di cui al presente articolo devono essere preventivamente autorizzati dal medico provinciale o, per sua delega, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Entro cinque giorni dalla data del ricovero, gli interessati devono comunicare al competente ufficio del medico provinciale l'avvenuto ricovero mediante l'invio del certificato di ammissione.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni dalla dimissione al competente ufficio del medico provinciale insieme con l'autorizzazione di ricovero, l'estratto della cartella clinica e la documentazione quietanzata delle spese sostenute.

Art. 8.
Camere speciali

Fino all'attuazione della riforma sanitaria, le camere speciali di cui sono dotati gli ospedali devono essere utilizzate in via prioritaria per particolari esigenze assistenziali a giudizio dei medici responsabili dei reparti di intesa con il direttore sanitario.

Gli enti ospedalieri possono altresì prevedere classi differenziate di trattamento concernenti:

a) gli oneri conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale;

b) i compensi per prestazioni libero-professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Gli oneri conseguenti alla richiesta di trattamento differenziato e quelli relativi a prestazioni libero-professionali sono posti a carico degli assistiti secondo le tariffe deliberate dagli enti ospedalieri.

Gli oneri di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere addebitati nei limiti in cui l'assistito ne abbia effettivamente usufruito e i relativi proventi sono iscritti nell'entrata dei bilanci degli enti ospedalieri e portati in detrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ad essi spettante.

Art. 9.
Assistenza neuro-psichiatrica

Fino a quando l'assistenza psichiatrica non sarà trasferita alla competenza regionale, sono a carico della Regione i soli ricoveri disciplinati dalle convenzioni vigenti alla data dell'11 luglio 1974 con gli enti mutualistici, cui la Regione subentra ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè i ricoveri di tipo ospedaliero in quanto afferenti a patologie neurologiche sulla base di specifica documentazione medica.

L'obbligo della Regione agli oneri correlativi di cui al comma precedente s'intende esteso ai ricoveri effettuati sia negli ospedali che negli istituti, enti e case di cura private.

Gli enti ospedalieri specializzati nella cura delle malattie neuro-psichiatriche sono tenuti a determinare la retta di degenza per l'anno 1975 relativamente ai compiti istituzionali extra-ospedalieri connessi a competenze estranee alla Regione.

L'entrata derivante dalle prestazioni coperte dalla retta di degenza deve trovare distinta esposizione in bilancio e deve essere posta a detrazione della quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

In caso di conflitto in ordine all'attribuzione dell'onere delle singole degenze, si applicano le procedure di cui all'art. 5 della presente legge, la cui commissione è integrata con un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale interessata.

Art. 10.

Ruoli regionali

L'assistenza ospedaliera nei confronti dei soggetti residenti nel territorio della regione Abruzzo non assistibili ai sensi degli articoli 12, primo comma, e 13, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è subordinata all'iscrizione in appositi ruoli regionali.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli, gli interessati devono avanzare domanda alla regione Abruzzo, tramite il comune di residenza o l'ufficio de' medico provinciale competente per territorio, corredata dal certificato di residenza in un comune della Regione di data non anteriore a tre mesi.

Per i minori, la domanda è presentata da chi esercita la patria potestà.

L'iscrizione è operante per un triennio e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo annuo individuale determinato ai sensi del successivo art. 11.

L'assistenza ospedaliera è erogata dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione nei ruoli regionali.

E' fatto salvo il diritto al recupero, in relazione ai ricoveri effettuati, nei confronti di coloro che successivamente alla domanda non vengono iscritti nei ruoli per difetto di requisiti.

L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta da parte dell'iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del triennio a mezzo di lettera raccomandata.

I cittadini compresi nei ruoli regionali che successivamente alla loro iscrizione trasferiscono la residenza in altra regione o acquistano il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla regione Abruzzo per altro titolo, possono proporre domanda per ottenere sia la cancellazione che eventuali rimborsi.

Art. 11.

Determinazione degli importi iscritti a ruolo

La giunta regionale determina ogni anno l'importo *pro-capite* di cui al quarto comma del precedente art. 10 suddividendo la spesa sostenuta dalla regione Abruzzo per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per il numero degli assistibili.

Limitatamente all'anno 1975 l'importo di cui al precedente comma è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per l'anno 1974 ed è provvisoriamente stabilita in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto della determinazione definitiva.

Art. 12.

Ruoli dei lavoratori stagionali all'estero

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda corredata dal certificato di residenza in un comune della Regione di data non anteriore a tre mesi e da un attestato della categoria professionale di appartenenza.

Per i soggetti previsti nel comma precedente l'importo di cui all'art. 11 è commisurato al periodo medio di permanenza nella categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 13.

Approvazione ed esazione dei ruoli

I ruoli di cui all'art. 10 della presente legge sono approvati ogni anno dalla giunta regionale.

L'esazione delle quote avviene con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

Le entrate di cui al precedente comma sono versate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 14.

Tariffe per le prestazioni d'urgenza

Limitatamente all'anno 1975 le tariffe per le prestazioni ospedaliere d'urgenza, effettuate dagli enti ospedalieri nei confronti dei soggetti non aventi titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in base alla presente legge, sono fissate nella misura della retta di degenza 1974 o delle altre tariffe di ogni singolo ospedale aumentate fino al 20%.

Per gli anni successivi le tariffe per le prestazioni ospedaliere d'urgenza vengono stabilite con legge regionale.

Art. 15.

Struttura organizzativa

Fino a quando non si sarà provveduto a diversa organizzazione in conseguenza della riforma sanitaria, è istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, un'unità operativa per la gestione dell'assistenza ospedaliera.

La funzione di coordinamento regionale dei compiti in materia di assistenza ospedaliera prevista dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, è esercitata da uno specifico settore nell'ambito del competente dipartimento di cui all'art. 45 dello statuto.

Finchè con apposita legge regionale non saranno stabilite le dotazioni organiche, alle strutture operative di cui ai precedenti commi è assegnato il personale comandato ai sensi dello art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 16.

Copertura degli oneri

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Abruzzo ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 17.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 21.

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera nell'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina provvisoria

Il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera della regione Abruzzo per l'anno 1975 è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Destinazione della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera

La quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Abruzzo per l'anno 1975, ai sensi dello art. 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è destinata al finanziamento delle seguenti spese:

a) spese correnti degli enti ospedalieri operanti nella Regione;

b) spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie;

c) spese derivanti dall'assistenza ospedaliera erogata a seguito di convenzioni a norma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) spese derivanti dall'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui al secondo e terzo comma dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) spese derivanti dall'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro;

f) spese derivanti dal rimborso alle casse marittime degli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei residenti nella regione Abruzzo;

g) spese per il personale comandato ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

h) spese per l'organizzazione del servizio, ivi comprese quelle attinenti alla compilazione dei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Procedure di assegnazione di somme agli enti ospedalieri

All'assegnazione delle somme di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ai singoli enti ospedalieri operanti nella Regione, provvede la giunta regionale in base ai criteri di riparto stabiliti dal successivo art. 5.

All'assegnazione delle somme di cui alla lettera *b*) dello art. 2 ai singoli enti ospedalieri operanti nella Regione, si provvede con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 4.

Criteri di determinazione della quota da destinare al finanziamento della spesa corrente ospedaliera

Entro i limiti della quota del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Abruzzo per l'anno 1975, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 è determinato tenuto conto dell'ammontare complessivo delle sole spese correnti degli enti ospedalieri operanti nella Regione impegnate nella gestione competenza 1974, con le seguenti detrazioni e aggiunte:

Detrazioni:

a) spese impegnate nella gestione competenza 1974 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dello accordo nazionale di lavoro firmato il 23 giugno 1974;

b) spese impegnate nella gestione competenza 1974 per interessi passivi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa;

c) spese impegnate nella gestione competenza 1974 per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali e per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie, eventualmente incluse tra le spese correnti.

Aggiunte:

a) spese da sostenere per effetto dell'applicazione dello accordo nazionale di lavoro firmato il 23 giugno 1974;

b) maggiori spese per la progressione economica di carriera e per gli oneri contributivi del personale ospedaliero in servizio al 31 dicembre 1974;

c) annualità di mutui che entrano in ammortamento dal 1° gennaio 1975 e oneri di locazioni finanziarie mobiliari e immobiliari;

d) interessi passivi su eventuali anticipazioni di cassa per fronteggiare spese afferenti all'esercizio 1975;

e) maggiorazione del 25% delle spese correnti variabili complessivamente impegnate al 31 dicembre 1974;

f) maggiori spese correnti derivanti dalla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi debitamente autorizzata;

g) dotazione del fondo di riserva in misura del 2% del totale delle spese correnti impegnate al 31 dicembre 1974.

Art. 5.

Criteri di ripartizione

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è ripartito, ad eccezione delle somme di cui alla lettera *f*) dell'art. 4, tra gli enti ospedalieri operanti nella Regione in proporzione diretta della spesa corrente 1975 di ciascun ente, al netto di correlative entrate, determinata con i criteri indicati nel medesimo art. 4.

Le somme di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 sono assegnate ai singoli enti ospedalieri sulla base dei relativi atti regionali di autorizzazione.

Art. 6.

Modalità di erogazione

La Regione eroga di norma le somme assegnate ai singoli enti ospedalieri, ai sensi della presente legge, con la stessa periodicità seguita dallo Stato nel corrispondere le rate della quota del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera spettante alla regione Abruzzo.

Fino a quando non si sarà provveduto all'erogazione delle somme di cui al primo comma, la giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili agli enti ospedalieri, salvo conguaglio, nella misura massima di un dodicesimo della spesa corrente 1975 di ciascun ente, al netto delle correlative entrate, determinata con i criteri di cui all'art. 4.

Per le finalità di cui al secondo comma, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione di apposite partite compensative nel titolo VI dell'entrata e nel titolo IV della spesa del bilancio regionale 1975.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

Le somme assegnate agli enti ospedalieri ai sensi della presente legge debbono essere destinate esclusivamente a fronteggiare le spese relative all'esercizio finanziario 1975.

Art. 8.

Esercizio provvisorio degli enti ospedalieri

Fino a quando non sarà intervenuta l'esecutorietà delle deliberazioni di approvazione del bilancio 1975, da compilarsi in conformità allo schema allegato alla presente legge, gli enti ospedalieri sono autorizzati ad impegnare ed ordinare spese correnti nella misura di un dodicesimo per ciascun mese della somma stanziata nel bilancio di previsione dell'esercizio 1974.

Art 9.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 1975

DE CECCO

(*Omissis*).

(3279)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **22**.

Disciplina degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Disciplina degli uffici

In applicazione delle disposizioni del terzo comma dello art. 10 e del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, concernente « Norme per l'ordinamento degli uffici, dei servizi e delle unità operative regionali », la presente legge disciplina l'attività, le attribuzioni, le funzioni

e gli organici degli uffici informazione, stampa e pubbliche relazioni operanti, rispettivamente, presso il consiglio regionale e la giunta regionale.

Art. 2.

Attribuzione degli uffici

Gli uffici di cui al precedente art. 1, provvedono, ciascuno in relazione alle necessità ed ai compiti specifici propri degli organi regionali presso cui sono istituiti, alle seguenti attribuzioni:

a) ricerca, raccolta e coordinamento dei dati e delle informazioni di qualunque fonte giornalistica (stampa quotidiana e periodica, nazionale e regionale o specializzata, agenzie, RAI-TV;

b) redazione quotidiana di un notiziario stampa ad uso dei gruppi consiliari, nonché degli organi, degli uffici del consiglio e della giunta regionale;

c) ricerca, raccolta e coordinamento dei dati e delle informazioni riguardanti l'attività dei massimi organi della Regione;

d) redazione periodica di un notiziario dell'attività degli organismi regionali, ad uso di qualunque fonte di informazione giornalistica;

e) relazione di scritti, raccolta di immagini, preparazione di filmati, allestimenti di documentari audiovisivi sulla attività e i problemi della Regione e relativa documentazione;

f) collaborazione, anche di consulenza, per servizi giornalistici di qualunque specie, disposti dai competenti organi regionali;

g) proposta agli organi competenti di iniziative editoriali di interesse regionale;

h) cura delle pubbliche relazioni degli organi ed uffici regionali con altri uffici o enti di qualunque genere, pubblici o privati, ed anche con singoli cittadini comunque interessati alle attività degli organismi regionali;

i) ricerca, sperimentazione ed aggiornamento nell'interesse e per la propaganda dell'attività della Regione, di qualunque mezzo di informazione.

Art. 3.

Pubblicazioni

Il notiziario «Regione Abruzzo» edito dal consiglio regionale è pubblicato a cura dell'ufficio stampa del consiglio.

L'ufficio stampa della giunta regionale provvede alla redazione di un notiziario periodico per la pubblicazione di dati ed informazioni sulla specifica attività della stessa giunta, dei suoi componenti e degli uffici dipendenti.

Titolo II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 4.

Dipendenza

L'ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni del consiglio regionale opera secondo le direttive del presidente del consiglio o di un suo delegato componente del predetto ufficio di presidenza.

L'ufficio stampa e pubbliche relazioni della giunta opera secondo le direttive del presidente della stessa o di un componente da lui delegato.

Art. 5.

Personale giornalistico

A ciascuno dei due uffici disciplinati con la presente legge sono preposti un responsabile di settore, capo ufficio, iscritto all'ordine dei giornalisti, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 69, come professionista o pubblicista da almeno quattro anni, un funzionario, vice capo ufficio, iscritto all'ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista da almeno due anni e altri due funzionari iscritti all'ordine dei giornalisti come professionisti o pubblicisti da almeno un anno.

Il numero e le rispettive qualifiche funzionali del personale giornalistico addetto agli uffici stampa disciplinati con la presente legge sono compresi nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Art. 6.

Competenze del personale giornalistico

I capi uffici stampa provvedono all'organizzazione interna dei servizi ed alla assegnazione delle mansioni al personale secondo direttive generali emanate dagli organi responsabili di cui all'art. 4, e possono corrispondere direttamente con tutte le amministrazioni pubbliche, alle quali richiedono i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle funzioni attribuite ai propri uffici.

Essi assumono anche, a norma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la responsabilità delle pubblicazioni dei rispettivi uffici.

I vice capi uffici possono sostituire i rispettivi capi uffici in caso di loro assenza od impedimenti.

Art. 7.

Personale amministrativo

Il personale non giornalistico da destinare ai due uffici stampa disciplinati con la presente legge, già compreso nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per le necessità di segreteria, archivio e stenodattilografia del settore, sarà determinato con apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Inquadramento del personale in servizio

Il personale giornalistico già alle dipendenze della Regione attualmente in servizio presso gli uffici stampa disciplinati con la presente legge allo svolgimento di mansioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica corrispondente alle mansioni giornalistiche effettivamente svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dalla data di inizio dello svolgimento di tali mansioni, purché sia anche in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5.

La domanda di inquadramento, corredata da idonea documentazione comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni di cui al comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla entrata in vigore della presente legge.

Per il personale giornalistico di cui al presente articolo sono fatti salvi comunque i diritti quesiti derivanti da servizi prestati in precedenza presso gli enti o gli uffici di provenienza anche se esplicati in carriere e con qualifiche diverse da quelle indicate nella presente legge.

Per il personale di cui al precedente comma la ricostruzione della carriera sarà operata secondo le norme degli articoli 73, 74 e 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per quanto applicabili.

Art. 9.

Copertura delle vacanze

Decorso il termine di cui al precedente articolo i posti negli uffici stampa che comunque risultino vacanti dovranno essere attribuiti mediante pubblico concorso da espletarsi in base alle norme di cui alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, con l'osservanza, in ogni caso, del requisito della iscrizione all'ordine dei giornalisti e dell'anzianità di iscrizione indicata nel precedente art. 5.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge previsto per l'esercizio 1975 in 20 milioni si provvede:

in ordine al personale dell'ufficio stampa del consiglio, imputando l'importo corrispondente sul cap. 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, che presenta sufficiente disponibilità;

in ordine al personale dell'ufficio stampa della giunta, imputando l'importo corrispondente sul cap. 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi si provvede imputando la spesa sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione del consiglio regionale e della giunta regionale.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **23.**

Contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere - Legge regionale 31 luglio 1974, n. 30 - Interpretazione autentica art. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le parole « contributi costanti annui per 35 anni » di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1974, n. 30, vanno interpretate nel senso « contributi costanti annui fino a 35 anni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 marzo 1975

DE CECCO

(3280)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1975, n. **32.**

Erogazione diretta, a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 - Modifiche all'art. 9 (ricettività e infrastrutture turistiche).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 9 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

« Potranno essere altresì versati direttamente ai soggetti beneficiari, ove questi lo richiedano, nonchè in tutti quei casi in cui l'istituto mutuante prescelto non sia convenzionato per le finalità della presente legge, salva l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4, 14 e 15 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. **33.**

Concorso della Regione per l'attuazione di programmi sulla viabilità statale di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 19 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre con contributi in capitale alla realizzazione di infrastrutture stradali statali di interesse regionale, al fine di integrarle nel sistema regionale della viabilità.

I contributi di cui alla presente legge possono essere destinati anche per sostenere le spese di progettazione di massima e quelle dei singoli lotti esecutivi, nonchè le spese di ripristino ambientale ad essi inerenti.

Art. 2.

La giunta regionale, di concerto con l'ANAS, predispone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il programma generale degli interventi nella propria circoscrizione territoriale e, su tale base, propone le opere da ammettere a contributo regionale nonchè l'ammontare del contributo stesso.

Il consiglio regionale approva il programma proposto dalla giunta.

Nel predisporre tale programma, finalizzato ad interventi organici ed unitari, saranno seguiti i seguenti criteri:

completamento di opere già finanziate parzialmente;
interventi in zone montane e depresse;
varianti di attraversamenti urbani;
integrazione e saldature tra la viabilità stradale e la rete viaria provinciale e comunale.

Per le opere, per le quali è previsto il concorso regionale, verrà stipulata con l'ANAS una specifica convenzione in cui saranno stabiliti i rispettivi impegni.

La convenzione è approvata con deliberazione della giunta regionale.

I contributi verranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale, e per sua delega dall'assessore competente e saranno corrisposti all'ANAS all'atto dell'appalto delle opere e dovrà esserne presentato rendiconto alla giunta regionale al termine delle opere stesse.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui al precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni che sarà iscritta negli stati di previsione della spesa regionale in ragione di lire 8.000 milioni, 7.000 milioni, 6.000 milioni e 5.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978. Alla copertura della spesa come sopra autorizzata si farà fronte con l'assunzione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata a contrarre per il ricavo netto non superiore al limite annuale come sopra stabilito per ciascun

anno finanziario dal 1975 al 1978, da realizzare in diretta relazione al fabbisogno finanziario effettivamente derivante dai singoli pagamenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 2.

I mutui contratti saranno estinti mediante ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale e interesse al tasso massimo del 12% oltre gli oneri fiscali, per la durata non superiore a venticinque anni.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Art. 4.

All'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del gettito spettante alla Regione dall'anno 1975, sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al finanziamento della rata di ammortamento scadente nell'anno finanziario 1975 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa regionale 1975 al cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e al cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e con il correlativo incremento delle dotazioni dei capitoli 182101 e 311100 iscritti nel medesimo stato di previsione.

Alle occorrenti variazioni del bilancio 1975, in relazione alla data di contrazione del mutuo e alle conseguenti scadenze delle semestralità di ammortamento provvederà, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Nel bilancio regionale 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

1) stato di previsione dell'entrata: lo stanziamento del cap. 511100 relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 8.000 milioni;

2) stato di previsione della spesa: al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è istituito il cap. 265212, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per il finanziamento di infrastrutture stradali di competenza statale, integrative dello sviluppo della viabilità comunale e provinciale » e con la dotazione di lire 8.000 milioni.

Analoghi capitoli in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 3 saranno iscritti negli stati di previsione della entrata e della spesa dei bilanci regionali per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Le spese eventualmente non impegnate nell'anno finanziario di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 5 febbraio 1975*)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 34.

Interventi straordinari a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 19 marzo 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo della cooperazione in agricoltura la Regione attua un piano straordinario di contributi per:

a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica irrigua;

b) l'assunzione di crediti di conduzione da parte di cooperative e di forme associative per la raccolta, la trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli;

c) l'azione di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo;

d) l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte;

e) l'attuazione di programmi di assistenza tecnico-economica.

Art. 2.

Al fine di favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica irrigua, la Regione concede contributi decennali in capitale, in misura costante e non superiore all'otto per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sull'eventuale maggior costo, accertato dal competente ufficio regionale, delle opere realizzate da cooperative e consorzi di bonifica cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati concessi i benefici previsti dalle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1 e 12 marzo 1973, n. 20, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1964, n. 17, limitatamente agli interventi fino al decimo periodo di operatività incluso.

Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 il limite di impegno di lire 400 milioni.

Le successive nove annualità da iscrivere negli stati di previsione dei bilanci regionali dal 1976 al 1984, determinati in via preventiva nella misura sopra indicata, potranno subire variazioni in diminuzione sulla base dei contributi effettivamente concessi.

Art. 3.

Ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 16 maggio 1974, n. 28, in materia di credito di conduzione in agricoltura, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 400 milioni da destinare esclusivamente alla concessione di contributi in conto interessi sui crediti di conduzione a favore delle cooperative e delle forme associative per la raccolta, la trasformazione, la conservazione e vendita di prodotti agricoli.

Art. 4.

Per l'anno 1975 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per interventi di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo realizzati da cooperative o consorzi di produttori agricoli.

L'entità del contributo è determinata nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

La Regione concede a favore di cooperative e loro consorzi contributi nella misura massima del cinquanta per cento per le spese di gestione connesse all'attuazione di programmi di assistenza tecnica previsti dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. La relativa spesa per il 1975 è autorizzata in lire 50 milioni.

Art. 6.

La Regione concede contributi in capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte da parte di cooperative, di forme associative nonchè di singoli produttori associati a gruppi di contratta-

zione per impianti realizzati in ciascuna azienda, a condizione che i beneficiari non abbiano fruito di altri contributi dello Stato o di enti locali. La relativa spesa per il 1975 è autorizzata in lire 450 milioni.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e d'intesa con la competente commissione consiliare, dispone la concessione dei contributi per ciascun tipo d'intervento con una unica deliberazione.

Art. 8.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 9.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1.700 milioni determinato dalla presente legge si provvede:

in quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di pari quota delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974;

in quanto a lire 650 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione dell'omonimo fondo iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1975;

in quanto a lire 50 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Le annualità successive conseguenti al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 2 verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza a partire dall'anno 1976 ed al loro finanziamento si provvederà con altrettanta quota dei fondi che verranno assegnati alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La disponibilità sui predetti fondi risulta assicurata dalla circostanza che dal 1976 vengono a cessare gli impegni assunti con legge regionale 15 gennaio 1975, n. 7.

Art. 10.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, oltre a quelle indicate al precedente articolo, sono apportate le seguenti variazioni:

1) al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª è istituito il capitolo 172302, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi nelle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi in attuazione dei programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » e con la dotazione di lire 50 milioni;

2) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª sono istituiti:

a) il cap. 271115, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi integrativi in annualità a beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 2 gennaio e 12 marzo 1973, numeri 1 e 20, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1974, n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi e di opere di bonifica irrigua, 1ª delle dieci annualità del limite di impegno di lire 400 milioni » e con la dotazione di lire 400 milioni;

b) il cap. 271116, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi straordinari per l'anno 1975 sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi in favore delle cooperative e delle forme associative aventi per fine la raccolta, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli, integrazione degli interventi di cui alle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 16 maggio 1974, n. 28 » e con la dotazione di lire 400 milioni »;

c) il cap. 271117, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative o consorzi che attuino interventi di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo » e con la dotazione di lire 400 milioni;

d) il cap. 271118, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative e altre forme associative per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte » e con la dotazione di lire 450 milioni.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 5 febbraio 1975*)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 35.

Interventi sanitari per il miglioramento qualitativo del latte.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia nel quadro dei provvedimenti destinati alla tutela sanitaria degli alimenti e nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità economica europea, promuove, con gli strumenti di cui alla presente legge, il miglioramento qualitativo del latte prodotto in aziende della Lombardia.

Art. 2.

La Regione si propone:

1) di assicurare l'eliminazione dei danni diretti o indiretti prodotti dalla presenza di infezioni mastitiche negli allevamenti;

2) di controllare le caratteristiche igienico-sanitarie e biologico-nutritive del latte e dei suoi derivati prodotti in Lombardia, per verificare la rispondenza ai requisiti fissati dalla vigente normativa statale.

Per l'attuazione di tali obiettivi la Regione stimola la partecipazione di una valida base associativa fra allevatori, promuovendo una capillare educazione sanitaria ed un'efficace assistenza tecnica.

Art. 3.

La giunta regionale predispone, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, programmi annuali di interventi tecnici finanziari, da approvarsi dal consiglio regionale, per le finalità indicate nel precedente art. 2.

Art. 4.

La Regione istituisce presso le sezioni operanti nel territorio lombardo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, appositi laboratori per l'esecuzione delle analisi sul latte e l'elaborazione dei dati, dotandoli delle attrezzature necessarie ed erogando contributi per la copertura dei conseguenti maggiori oneri di gestione.

Art. 5.

In ogni provincia è istituito un comitato tecnico organizzativo, composto:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che lo presiede;

dal veterinario provinciale in rappresentanza dell'assessore regionale alla sanità;

da un rappresentante dell'assessore regionale all'agricoltura;

da un rappresentante dell'assessore regionale all'economia montana e foreste;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali imprenditoriali più rappresentative dell'agricoltura;

da un rappresentante del sindacato provinciale dei veterinari condotti;

da un rappresentante dell'istituto zooprofilattico;

da tre rappresentanti dei comitati sanitari di zona, designati dal consiglio provinciale, con voto limitato a due, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Potranno altresì far parte del comitato altri membri in rappresentanza di enti, associazioni od organizzazioni interessati al problema del miglioramento qualitativo del latte, nonchè di enti che contribuiscano al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge; sulle richieste di ammissione delibera il comitato stesso.

Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, che può delegare le relative funzioni all'essessore alla sanità.

Ogni comitato ha sede presso la rispettiva amministrazione provinciale.

I comitati svolgono opera di sensibilizzazione tra gli allevatori e gli operatori della produzione e lavorazione del latte e in relazione agli obiettivi della presente legge, esercitano funzioni di promozione e di proposta per iniziative atte a realizzare una corretta ed efficace attuazione degli interventi indicati al precedente art. 3 della presente legge, nonchè di organizzazioni di incontri per l'esame di specifici problemi.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici organizzativi provinciali sono a carico della Regione.

Il presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, invia all'assessore regionale alla sanità e all'assessore regionale alla agricoltura una relazione particolareggiata sull'attività svolta dal comitato nell'anno precedente.

Art. 6.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 400 milioni, di cui lire 50 milioni per contributi di gestione e lire 350 milioni per contributi in capitale per la dotazione di apparecchiature ai laboratori diagnostici.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede per lire 350 milioni mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle disponibilità residue esistensi sul «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1974 e, in quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Alle spese per il funzionamento dei comitati previsti dal precedente art. 5, presunte nella misura complessiva di lire 9 milioni annui, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto fra le spese correnti dei singoli bilanci regionali, corrispondente al cap. 112204, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Le spese in capitale come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

1) al titolo I, sezione V, rubrica 2ª è istituito il cap. 152502, categoria 3ª, con la denominazione «Contributi all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la gestione dei laboratori diagnostici e per la elaborazione dati» e con la dotazione di lire 50 milioni;

2) al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, sottorubrica «Servizi veterinari» è istituito il cap. 251500, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la dotazione di apparecchiature ai laboratori diagnostici istituiti presso le sezioni provinciali» e con la dotazione di lire 350 milioni.

Alla determinazione degli interventi per gli anni 1976 e successivi ed al relativo finanziamento, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 febbraio 1975)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **36.**

Norme in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituzione da parte degli enti ospedalieri di nuove divisioni, sezioni o servizi avviene in conformità e nei limiti delle prescrizioni del piano ospedaliero regionale approvato con legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 2.

Ai fini dell'ordinata attuazione del piano e dell'equilibrata utilizzazione delle risorse finanziarie, la giunta regionale autorizza con propria deliberazione l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi, determinata da riconosciute e inderogabili esigenze, semprechè essa sia:

a) prevista nel programma degli interventi, deliberato dall'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e sia conforme all'ordine di priorità in esso previsto, semprechè sia stata accertata la rispondenza del programma al piano regionale ospedaliero e alle esigenze di attuazione del medesimo a norma del quinto comma del citato art. 26;

b) conforme al programma biennale di attuazione del piano ospedaliero.

La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'ente delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime, nonchè un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le spese per l'acquisizione delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie debbono essere previste nell'ambito dei piani di riparto approvati dal consiglio regionale a norma dello art. 34 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, ovvero devono essere finanziate ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge regionale «Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative» approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 20 dicembre 1974.

Art. 3.

Fino a che la Regione non abbia approvato il programma biennale di attuazione del piano di cui all'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, l'autorizzazione di cui al precedente art. 2 è concessa, purchè sia stato predisposto dallo ente ospedaliero il programma degli interventi di cui all'art. 26 della stessa legge, su conforme parere della competente commissione consiliare, sentito il comitato sanitario di zona nel cui ambito si trova l'ospedale.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda di autorizzazione dell'ente ospedaliero è trasmessa dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale alla sanità, se delegato, con proprio parere, unitamente a quello del comitato sanitario di zona ed ad ogni altro elemento istruttorio, alla Presidenza del consiglio regionale.

Il parere della commissione consiliare competente è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della pratica di cui al comma precedente.

Trascorso tale termine, ove la commissione non abbia deliberato, il parere si intende conforme a quello espresso dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore regionale alla sanità, se delegato.

Art. 4.

L'aumento degli organici degli enti ospedalieri è soggetta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione può essere concessa sulla base dei criteri tecnici di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e fino all'emanazione di tali criteri,

nei limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nei seguenti casi:

a) istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi;

b) adeguamento degli organici alle necessità derivanti da aumenti di posti letto nelle divisioni o sezioni esistenti, se tali aumenti sono superiori alla misura minima necessaria alla istituzione di nuove sezioni, ovvero dalla razionalizzazione dei servizi esistenti determinata da riconosciute ed inderogabili esigenze.

Nel caso di cui alla lettera *a*) l'autorizzazione è concessa con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 2.

Si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 3.

All'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.

Nel provvedimento di autorizzazione all'aumento degli organici può essere stabilito che all'assunzione in servizio per la copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dallo esercizio successivo a quello in corso.

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo gli ampliamenti di organici conseguenti ai provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 5.

Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell'art. 4 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo del personale dello stesso ente eccedente gli organici minimi previsti dal secondo comma del precedente art. 4.

Ove l'ospedale disponga di divisioni, sezioni o servizi da trasformare o da sopprimere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, alla copertura dei nuovi posti d'organico deve provvedersi, in quanto possibile, con lo utilizzo del personale ivi in servizio.

La giunta regionale col provvedimento di autorizzazione all'ampliamento degli organici può disporre che alla copertura dei relativi posti si provveda, in tutto o in parte, a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 6.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale ospedaliero spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, relativa al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, nè dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro i limiti massimi sotto indicati:

concorsi per primari ospedalieri, sovrintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuti ospedalieri, vice direttori sanitari, vice direttori amministrativi L. 171.000;

concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutore e assistente, personale amministrativo della carriera direttiva L. 114.000;

concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice direttore didattico, personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione L. 76.000;

concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva L. 57.000.

Art. 7.

Ai componenti di commissioni consultive nominati dalle amministrazioni ospedaliere spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Ai membri di tali commissioni che non siano componenti di organi degli enti ospedalieri, nè dipendenti dei medesimi, spetta altresì un compenso, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, entro il limite massimo di L. 25.000 per ogni seduta.

Art. 8.

Ai membri dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri spetta oltre l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, un compenso mensile nella misura seguente:

ospedali regionali: L. 285.000 per il presidente, L. 114.000 per i consiglieri;

ospedali provinciali: L. 199.500 per il presidente, lire 85.500 per i consiglieri;

ospedali zonali: L. 114.000 per il presidente, L. 47.500 per i consiglieri.

Art. 9.

Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, un compenso mensile da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro i seguenti limiti massimi:

enti che gestiscono almeno un ospedale regionale: lire 71.250 per il presidente, L. 47.500 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale provinciale: lire 57.000 per il presidente, L. 38.000 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale zonale: L. 42.750 per il presidente, L. 28.500 per i componenti.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *febbraio* 1975)

(3276)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751670)